



# Città di SPILIMBERGO

Provincia di Pordenone

**COPIA**

**N. 23  
del REGISTRO DELIBERE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012**

L'anno 2012 il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente/Assente
dott. FRANCESCONI Renzo	Sindaco	Presente
avv. SARCINELLI Enrico	Assessore	Presente
dott. FILIPUZZI Bernardino	Assessore	Presente
CHIAPPETTA Giovanni	Consigliere	Presente
CINQUE Bruno	Consigliere	Presente
TONELLO Denis	Consigliere	Presente
dott. FALCONE Benedetto	Consigliere	Presente
CHIARADIA Mara	Consigliere	Presente
p.e. DEL TOSO Michel	Capo Gruppo	Presente
dott. LAURORA Luchino	Assessore	Presente
p.e. MONGIAT Roberto	Assessore	Presente
dott. DREOSTO Marco	Assessore	Presente
SEDRAN Aureliano	Consigliere	Presente
m.° ZECCHINON Armando	Capo Gruppo	Presente
dott.ssa IUS Gabriella	Consigliere	Presente
dott. COLLEDANI Bruno	Consigliere	Assente
MARTINA Fabio	Consigliere	Presente
CUCCI Guglielmina	Consigliere	Presente
dott.ssa PERRUCCI Maria Grazia	Capo Gruppo	Presente
MARTINA Giovanni	Consigliere	Presente
dott. FEDE Elzio	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

E' presente l'Assessore esterno sig. Silvano Pillin.

**SCRUTATORI: Tonello, Sedran, Cucci**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- Il D.lgs 14/03/2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- Il D.L. n. 201 del 06/12/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni in esso contenute ed ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 52 e 59 di definizione della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie, come riconfermata dall'art. 14 – comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13 – comma 13 del D.L. 201/2011 e limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa statale;

Ritenuto, in questa fase sperimentale del nuovo tributo, di dover procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni di imposta a valere per l'anno 2012, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione e di rinviare l'adozione del regolamento comunale di disciplina dell'Imposta municipale propria, nella consapevolezza che alla disciplina nazionale del tributo saranno senz'altro apportate ulteriori modifiche ed integrazioni a breve termine con riferimento anche ad aspetti non secondari della disciplina giuridica IMU;

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L.201/2011 viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa, intese come tali "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Preso atto che ai sensi dell'art. 13 - del D.L. 201/2011 – convertito dalla L. 214/2011:

comma 6 - l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7 - l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8 – l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modifiche dalla L. n. 133/1994, con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento;

comma 9 – l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986,

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta su reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

comma 9 bis – (introdotto dall'art. 56 del D.L. n. 1/2012, in fase di conversione), l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0.38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;

comma 10 – la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 Euro.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8 – comma 4 – D.Lgs. n. 504/92).

L'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6-comma 3 bis – D.Lgs n. 504/92)

La stessa disciplina dell'abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 – comma 56, della legge n. 662/1996).

Atteso che, per effetto delle previsioni normative di cui al succitato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nonché per l'incertezza della previsione di gettito riferito sia alla nuova imposta che ai minori trasferimenti regionali, non sia opportuno adottare, per l'anno 2012, differenziazioni di aliquota in ragione di particolari caratteristiche soggettive od oggettive dei soggetti passivi e degli immobili tassati, né istituire particolari agevolazioni a totale carico del Bilancio comunale, tranne che per la fattispecie di cui al succitato art. 3 – comma 56, della legge n. 662/1996;

Evidenziato che, allo scopo di mantenere inalterato il gettito derivante dalla tassazione delle aree fabbricabili, rispetto a quello ICI riferito all'anno 2011, si rende necessaria l'adozione di un'aliquota superiore a quella base, determinata nella misura dello 0,87 per cento;

Ritenuto pertanto di dover adottare per l'anno 2012 le aliquote e detrazioni di imposta come di seguito indicate:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Aliquota di base	0,76 per cento	
1. Abitazione principale e relative pertinenze 2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un	0,4 per cento	200 EURO

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,4 per cento	200 EURO
3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,4 per cento	200 EURO
4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari		200 EURO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133	0,2 per cento	
Aree fabbricabili	0,87 per cento	

Precisato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0.76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Richiamato l'art. 3 – comma 1 – della L.R. 09.03.2012 n. 3 ai sensi del quale il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato, in via straordinaria, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. da parte del Funzionario Responsabile servizio finanziario e del Funzionario Responsabile dell'IMU;

Con voti unanimi espressi a termine di legge,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.=

ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – (vedi allegato A)

CONS. ZECCHINON ARMANDO – (vedi allegato B)

CONS. FEDE ELZIO – Ritiene un alibi, un vantaggio psicologico rifarsi alle aliquote nazionali in quanto c'era lo spazio per fissare aliquote diverse. Si dice non contrario all'aumento dell'aliquota stabilita per le aree fabbricabili ritenendo invece eccessiva l'aliquota dell' 0,2% stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale e più consona quella dello 0,1% .

E' dell'avviso che vada sfatato il luogo comune che tutto il gettito va allo Stato in quanto il gettito sulla prima casa viene al Comune come pure quello dell'abitazione rurale strumentale. Annuncia la sua astensione.

CONS. MARTINA GIOVANNI – Chiede la definizione di fabbricato rurale, considera alta l'aliquota dello 0,2% per un'attività che attualmente rende assai poco.

ASS. DREOSTO MARCO – Non ritiene di rispondere al cons. Fede. Circa l'intervento del cons. Zecchinon precisa che l'IMU come pensata nell'ipotesi del federalismo non ha nulla a che vedere con la presente in quanto i fondi sarebbero rimasti alle amministrazioni locali. Si dice preoccupato su dove ci sarà la maggior evasione dell'imposta in quanto il nostro Territorio pagherà come sempre mentre altri sono esentati.

Si chiede perché il Governo Monti non ha anticipato pure l'applicazione della Legge sui costi standard della sanità che dovrebbero entrare in vigore il 01.01.2012; applicazione che avrebbe comportato un risparmio quantificato in 20 miliardi di euro.

Ritiene facile fare della demagogia come ha fatto il cons. Zecchinon.

Come Lega Nord voterà l'approvazione delle aliquote con l'auspicio che in futuro potranno essere modificate in favore dei cittadini.

ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – Riferisce che il decreto specificherà cosa si intende per fabbricato rurale ad uso strumentale.

Specifica che sul calcolo delle proiezioni fatte non ci si poteva permettere di fare speculazioni in quanto il differenziale pesava sul Comune-

CONS. FALCONE BENEDETTO – Ricorda che a dicembre in una riunione del Capigruppo è emerso che l'IMU non è un importo che viene applicato con piacere. Sicuramente l'IMU è stato modificato radicalmente. Ritiene trattarsi di un'entrata che va monitorata nel corso dell'anno, si dovrà vigilare per capire eventuali correzioni.

CONS. PERRUCCI MARIA GRAZIA – Chiede se sia stata fatta una valutazione su possibili richieste di cambi di destinazione d'uso di aree fabbricabili.

Perplessi sulle aliquote per i fabbricati rurali annuncia il voto di astensione.

SINDACO – Concorda con le puntualizzazioni fatte dal cons. Zecchinon anche se la filosofia del federalismo fiscale sull'IMU era un po' diversa in quanto l'introito era a favore dei Comuni.

Afferma di essere sempre stato contrario sia all'ICI che all'IMU sulla prima casa, portando ad esempio la prima casa che viene acquistata dai giovani con mutuo ipotecario o di un pensionato proprietario di una casa avuta in eredità.

Per quel che concerne i fabbricati rurali non si ha la certezza assoluta sull'effettiva applicazione; vi è pertanto la necessità di essere cauti.

Ritiene necessario un intervento di correzione.

Rispondendo al cons. Perrucci fa presente che l'aumento stabilito per le aree fabbricati è stato stabilito per confermare il precedente introito che si aveva con l'ICI.

Riferisce pure che diversi privati chiedono che le aree di loro proprietà vengano individuate come aree fabbricabili. Anno di transazione per avere certezze sul gettito con l'auspicio che intervengano dei correttivi per essere più equi e che l'IMU ritorni ad avere lo stesso spirito che aveva inizialmente sul federalismo fiscale.

Evidenzia che si è ritenuto di non applicare l'addizionale IRPEF in considerazione della situazione economica.

Ribadisce che per senso di responsabilità, come pure evidenziato dal cons. Zecchinon voterà a favore del provvedimento.

In conclusione del suo intervento ringrazia l'Ass. Filipuzzi e gli uffici per tutto il supporto dato.

Quindi pone ai voti l'argomento.

Pertanto il Consiglio Comunale con n. 17 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Fede, Perrucci, Martina Giovanni), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di dare atto che ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 è istituita l'Imposta Municipale Propria – IMU – in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014, con applicazione a regime dall'anno 2015.
- Di adottare le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale a decorrere dall'01/01/2012:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Aliquota di base	0,76 per cento	
1. Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento	200 EURO
2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,4 per cento	200 EURO
3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,4 per cento	200 EURO
4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari		200 EURO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133	0,2 per cento	
Aree fabbricabili	0,87 per cento	

3) Di dare atto che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011.

4) Di dare altresì atto che, per gli anni 2012 e 2013, la suindicata detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, di 200 Euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

5) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 18 – comma 35 – della L.R. n. 18/2011;

6) Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in premessa.-

Con successiva votazione resa per alzata di mano (n. 17 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Fede, Perrucci, Martina Giovanni):

**D E L I B E R A**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

=====

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

*f.to FRANCESCONI dott. Renzo*

**Il Segretario**

*f.to COLUSSI dott. Claudio*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **20/03/2012** al **04/04/2012**.

Addì, **20/03/2012**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*f.to Paola CAZZITTI*

---

**ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **20/03/2012**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*f.to Paola CAZZITTI*

---

---

La presente è copia conforme all' originale.

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*Paola CAZZITTI*